



COMUNE DI GIARDINELLO

Provincia di Palermo

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ANNO 2012

Regolamento IMU approvato con atto C.C. 51 del 09.10.2012

PROT.N.9858 DEL 06.11.2012 – REPERTORIO GENERALE N.988 DEL 08.11.2012

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Vista la Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Legge 26 aprile 2012, n. 44.

La nuova imposta sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), con alcune modifiche:

- reintroduzione dell'imposta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Quest' ultime limitatamente nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (box), C/7 (soffitte) , anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

immobiliare ad uso abitativo;

> differenziazione tra aliquote per abitazione principale (e relative pertinenze) ed altre abitazioni, fabbricati e terreni;

- la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, è così determinata:

a) elevazione della detrazione per abitazione principale a **€ 200,00** per un'unica abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano **COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

b) alla detrazione di cui al punto "a)" si aggiunge, per i soli anni **2012 e 2013**, l'ulteriore detrazione di **€ 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della detrazione per abitazione principale, non può superare l'importo massimo di **€ 400,00**

c) la detrazione complessiva è concessa fino a concorrenza del valore dell'imposta da versare;

Il Consiglio comunale ha applicato l'Imposta Municipale Propria con le seguenti aliquote e modalità:

- unica abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 **aliquota 4,0 %**
- abitazioni successive alla principale e relative pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 **aliquota 9,60 %**
- Altri immobili **aliquota 9,60 %**
- Aree fabbricabili **aliquota 9,60 %**
- Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota **aliquota 2,00%**

BASE IMPONIBILE

Per gli "immobili" la base imponibile è costituita dalle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% alle quali applicare i moltiplicatori che risultano incrementati rispetto a quelli in vigore sino al 2011 per l'ICI, come di seguito riportato

Categoria catastale	Moltiplicatore IMU
A, C/2, C/6, C/7	160
B	140
C/3, C/4, C/5	140
A/10, D5	80
D	60 - 65 (dal 2013)
C/1	55

LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL 50% PER ;

• **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**, di fatto non utilizzati, l'inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dall'ufficio tecnico comunale o con dichiarazione

sostitutiva ai sensi DPR 445/2000.

• **FABBRICATI DI INTERESSE STORICO.**

INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

E' prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione all'unità immobiliare **POSSEDUTA DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO "AIRE"** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata.

sono esenti dall' IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Pertanto nel Comune di Giardinello sono esenti da imposta.

sono esenti dall'IMU i terreni agricoli RICADENTI IN aree montane o di collina DELIMITATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984, SONO ESENTI DALL'IMPOSTA,

Pertanto nel Comune di Giardinello sono esenti da imposta.

VERSAMENTI

Il versamento dell'Imposta IMU dovrà essere effettuato tramite modello F24.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati definiti i codici e le modalità di versamento.

Le scadenze sono : 1A rata di acconto 16 giugno, saldo 16 dicembre. Qualora il giorno di scadenza cada di sabato o in giornata festiva la data di scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo.

Per quanto riguarda l'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze è concessa la facoltà al contribuente di effettuare il versamento in tre rate, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione di base fissate dalla norma nazionale, da corrispondere rispettivamente entro il **16 giugno 2012** e il **16 settembre 2012** ;

la terza rata è versata, entro il **16 dicembre 2012**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti;

Dal 1 dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento con bollettino postale secondo le disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate, in quanto compatibili.

Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta applicando le aliquote di base e la detrazione prevista, la seconda rata è versata a saldo tenendo conto di eventuali modifiche di aliquote che dovessero intervenire.

CODICI COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU		
COMUNE GIARDINELLO	CODICE COMUNE E013	
CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F.24		
DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO F.24	
	COMUNE	STATO
IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE aree fabbricabili	3916	3917
IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI altri fabbricati	3918	3919

L'importo minimo per i versamenti dovuti è fissato in € 12,00; tale importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta, per l'intero anno, non alle singole rate di acconto e saldo.

COMPARTICIPAZIONE DELLO STATO

E' riservata allo Stato la quota dell'imposta IMU, pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, esclusi l'abitazione principale, le pertinenze e i fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di competenza dovrà essere versata allo Stato contestualmente al versamento dell' IMU.

DICHIARAZIONE - D.L. 201/2011 art. 13 comma 12 ter

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal **01 gennaio 2012** la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 novembre 2012**

Una volta presentata, la dichiarazione ha validità anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modifiche ai dati dichiarati.

Restano ferme le disposizioni DL 223/06 e della legge 296/06, e le *dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ICI, in quanto compatibili*

Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia al regolamento.

Giardinello, 06.11.2012

**Il Funzionario Responsabile
F.to Rag. Pavone Salvatore**